

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3006

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOVA

Disciplina delle stazioni di radioamatore

*Presentata il 10 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esercizio di stazione di radioamatore è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, agli articoli da 330 a 333. Tale disciplina legislativa non è stata seguita da una normativa regolamentare soprattutto perché il titolo IV del citato testo unico in materia di telecomunicazioni è stato presto sconvolto dalle direttive comunitarie che hanno introdotto i criteri del mercato in un settore dominato da rigidi principi monopolistici. Ciò ha determinato la sopravvivenza del precedente regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214.

La vetustà delle disposizioni in un settore in rapida evoluzione e le novità in campo europeo sono state all'origine, nel tempo, di iniziative parlamentari e del Governo in materia non andate a buon fine, talora per l'anticipata fine delle scorse legislature, e anche per la ridondanza delle disposizioni legislative degli schemi proposti in un settore che abbisogna di una regolamentazione secondaria agile, capace di essere adeguata al progresso soprattutto della tecnica.

Le disposizioni che ora si propongono rispondono alle esigenze attuali per le seguenti ragioni.

In primo luogo, in un settore non soggetto a riserva di legge, si prevede una delegificazione rinviando ad un provvedimento del Ministro delle comunicazioni la produzione normativa amministrativa e tecnica, atta a introdurre nel settore tutti

gli aggiornamenti necessari, senza escludere nella realizzazione di tale disciplina il concorso delle associazioni radioamatoriali.

In secondo luogo si introduce un concetto nuovo. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali non si parla di concessione, che reca in sé pur sempre il concetto di discrezionalità, bensì di autorizzazione generale. Ciò sta a significare che nella specie si tratta di definire un parametro ragionevole, proporzionale all'attività da regolare, ammettendo poi all'esercizio dell'attività stessa tutti coloro che presentino i requisiti stabiliti dall'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale rappresenta una espressione di maturità giuridica mutuata dalla normativa europea propria del settore delle telecomunicazioni.

Da ultimo, a fronte dell'introduzione dell'autorizzazione generale, non si parla più di canoni di concessione, bensì di contributi annuali a titolo di rimborso dei costi dell'attività del Ministero per la gestione del settore amatoriale. Va tenuto conto che ai radioamatori è riservata una porzione di un bene — le frequenze — che appartiene alla collettività. Per l'utilizzo a titolo particolare di questo bene non viene più richiesto un corrispettivo; è comunque richiesto un contributo che tenga conto anche delle spese per la protezione o la « pulizia » delle gamme di frequenza assegnate ai radioamatori.

Tanto premesso si illustra di seguito il contenuto della presente proposta di legge:

articolo 1, commi 1 e 2: prevede la semplificazione delle norme in materia di impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche destinate ad attività di radioamatore mediante regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Il vigente regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966,

n. 1214, annovera tra i Ministeri concorrenti i Dicasteri dell'interno, della difesa, del tesoro e dell'industria. È chiaro che prima dell'adozione del regolamento lo schema di decreto sarà comunque sottoposto al parere ed al contributo di esperienze e di pensiero dei corrispondenti Dicasteri. Come già detto, la materia non è soggetta a riserva di legge ed ha bisogno di una disciplina che possa essere facilmente allineata soprattutto alle norme amministrative e tecniche sulle radiocomunicazioni prodotte dagli organismi mondiali [Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)] ed europei [Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)] di telecomunicazioni;

comma 3: detta i criteri ed i principi cui dovrà attenersi l'esecutivo nella regolamentazione dell'attività radioamatoriale; in particolare sottopone l'esercizio dell'attività stessa ad autorizzazione generale;

comma 4: affida ad un decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei contributi che devono essere versati annualmente dai radioamatori per l'esercizio dell'attività radioamatoriale;

comma 5: con la disposizione si riconducono ad unità le diverse fonti normative di determinazione della misura dei contributi dovuti per la fattispecie considerata nel comma in esame. La nuova fonte si presenta più semplice ed agile rispetto a quelle vigenti e consente, da un lato, di adeguare rapidamente i contributi, del tutto irrisori, dovuti per i servizi di istituto resi dal Ministero (esami, rilascio titoli e licenze); dall'altro, di definire i contributi dovuti dagli utilizzatori di apparati radioelettrici di debole potenza, fermi, per quanto concerne soprattutto la banda cittadina, al 1973.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni per la revisione e la semplificazione delle norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni radioelettriche destinate all'attività di radioamatore.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche legislative, con esso incompatibili.

3. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma, oltre che alle finalità di semplificazione dell'attività amministrativa, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) sottoposizione dell'attività di radioamatore alla disciplina dell'autorizzazione generale ispirata a condizioni oggettivamente giustificate, fermo restando l'obbligo del conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore;

b) adeguamento alla normativa internazionale in materia di radiocomunicazioni;

c) proporzionalità tra i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca del titolo all'esercizio della stazione di radioamatore e l'entità delle infrazioni commesse dai radioamatori;

d) rispondenza degli apparati utilizzati, anche se autocostruiti o modificati, alle vigenti disposizioni in materia.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'entità dei contributi annuali a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi

all'istruttoria, al controllo ed al mantenimento delle condizioni previste:

a) per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore;

b) per il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori di cui all'articolo 333 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

c) per l'esercizio temporaneo di stazioni di radioamatore nel corso di manifestazioni sportive ai fini della sicurezza.

5. Con lo stesso decreto di cui al comma 4 è determinata la misura dei contributi:

a) per l'esercizio degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile e delle stazioni base di cui all'articolo 334 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

b) per l'ammissione agli esami e per il rilascio di titoli con o senza esami per l'abilitazione all'esercizio di servizi radioelettrici in qualità di operatore di cui all'articolo 344 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

c) per il rilascio delle licenze di esercizio riguardanti le stazioni radioelettriche a bordo di natanti e di aeromobili civili.

